

SISTEMA PENSIONISTICO: GUIDA ALLA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI

La ricongiunzione indica la facoltà del dipendente di cumulare, ai fini di una unica pensione da erogare da un unico ente, tutti i diversi periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali. La ricongiunzione può essere gratuita od onerosa.

RICONGIUNZIONE GRATUITA DEI PERIODI CONTRIBUTIVI INPS

ART. 8 LEGGE 29/79 E ART. 2 LEGGE 482/88

Cosa consente

Consente di ricongiungere in forma gratuita le posizioni contributive maturate presso l'INPS

Destinatari

Riguarda tutti i dipendenti che a seguito della soppressione dell'ente disposta con legge dello Stato o della Regione siano poi stati collocati presso un ente iscritto all'INPDAP nonché quelli previsti dall' art. 2 della L. 482/88 comunque soppressi.

Requisiti

Per la ricongiunzione gratuita i requisiti richiesti sono i seguenti:

- soppressione con legge statale o regionale dell'ente pubblico, già datore di lavoro del lavoratore interessato;
- collocamento d'ufficio presso altro ente iscritto all'INPDAP del personale già dipendente dell'ente soppresso.

Come si ottiene

La ricongiunzione si ottiene a domanda che deve essere presentata all'Ufficio Provinciale INPDAP, indicando la Sede INPS dove è giacente la contribuzione (non esistono termini di decadenza e l'INPDAP può effettuare anche d'ufficio tale tipo di ricongiunzione). Se si è dipendenti statali o assimilati, la domanda va presentata al proprio ufficio di appartenenza.

L'Ufficio INPDAP competente (o la propria amministrazione se si è dipendenti statali), ricevuta la domanda ed acquisiti i periodi di contribuzione dall'INPS, comunicherà all'interessato l'avvenuto riconoscimento, ai fini del diritto e della misura della pensione, del periodo ricongiunto. Nessun rimborso è dovuto al richiedente.

03/06/2004

Cosa consente

La ricongiunzione onerosa, ai fini di un unico trattamento di pensione, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme alternative o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS .

Destinatari

Sono i lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratore deceduto, i destinatari della legge sono i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.

Requisiti

È richiesto un minimo di iscrizione all'INPDAP di un anno per i lavoratori non di ruolo; se si tratta di ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (cioè coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali), il minimo di contribuzione obbligatoria non può essere inferiore a cinque anni. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell'interessato.

Come si ottiene

Se si è dipendenti statali va presentata domanda alla amministrazione di appartenenza, per gli altri pubblici dipendenti (iscritti CPDEL, CPS, CPUG, CPI) la domanda deve essere presentata alla Sede Provinciale INPDAP competente per territorio.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata dall'iscritto in attività di servizio (cioè entro l'ultimo giorno di servizio); non esiste alcun termine di decadenza per i superstiti. La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione previdenziale può essere esercitata una sola volta; può essere esercitata una seconda volta solo se l'interessato possa far valere, successivamente all'esercizio della prima ricongiunzione , dieci anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque coperti da contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa. In tutti gli altri casi l'interessato può presentare una seconda domanda solo all'atto del pensionamento (cioè l'ultimo giorno di servizio) e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

RICONGIUNZIONE ONEROSA DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI PRESSO I REGIMI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI LEGGE 45/1990***Cosa consente***

La ricongiunzione onerosa di tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa.

03/06/2004

Destinatari

- gli iscritti all'INPDAP in qualsiasi momento dell'attività lavorativa;
- i liberi professionisti che vogliono ricongiungere verso la propria gestione previdenziale periodi assicurativi riconosciuti presso l'INPDAP ;
- i superstiti degli interessati entro il termine perentorio di due anni dalla data di morte in attività di servizio dell'iscritto o del libero professionista, avvenuta dopo il 9 marzo 1990;

Requisiti

Per la ricongiunzione presso l'INPDAP è necessaria l'iscrizione in atto al momento della domanda; per gli iscritti alla Cassa degli Statali la domanda deve essere presentata in attività di servizio. Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei servizi.

Come si ottiene

Se si è dipendenti statali la domanda va presentata alla propria amministrazione di appartenenza, per gli altri pubblici dipendenti (iscritti CPDEL, CPS, CPUG, CPI) la domanda di ricongiunzione verso l'INPDAP di periodi accreditati presso una gestione di liberi professionisti deve essere presentata all'Ufficio Provinciale INPDAP. Per la ricongiunzione verso la gestione dei liberi professionisti di periodi di iscrizione all' INPDAP , la domanda deve essere presentata alla gestione di destinazione (cioè alla cassa dei liberi professionisti presso cui si è assicurati).

Termine di presentazione della domanda

La facoltà di chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi può essere esercitata una sola volta dai dipendenti in servizio. Il dipendente può presentare una seconda domanda, successivamente alla prima, solo nel caso in cui possa far valere un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa, in relazione ad effettiva attività lavorativa. In mancanza di tali requisiti, il dipendente potrà presentare una seconda domanda di ricongiunzione solo all'atto del collocamento a riposo (cioè l'ultimo giorno di servizio) e solo alla gestione presso la quale ha ricongiunto il precedente periodo (cioè alla stessa gestione presso la quale ha presentato la prima domanda).

A cura del team normativa del lavoro UGL Statali/Agenzie Fiscali